


La locazione viene consentita per l'estaglio
annuo di lire milleottocento e cinquanta
di netto, per che il conduttore sig. Cartorici
promette e si obbliga pagare di terzo in terzo
proporzionalmente qui in Pisina, presso la pas-
sa dell'annunzio di Stazione, in moneta avente
corso legale nel Regno, esclusa però quella di rame
e fuori offerta reale o deposito, il primo terzo
del primo anno di affitto sarà pagato a quin-
dici Dicembre mille novecento sette, il secon-
do a quindici Aprile mille novecento otto e il
terzo a 15 Agosto di detto anno, e così successiva-
mente di anno in anno fino alla fine della
presente locazione, meno però dell'ultimo
anno, che detto sig. Cartorici, per conto suo as-
sume obbligo, dovrà pagare l'intero estaglio
in lire milleottocento e cinquanta a primo
Gennaio mille novecento tredici —
Art. Secondo: Resta proibito al suddetto con-
duttore di sub locare o con qualunque al-
tro titolo o modo cedere tutto o parte dei cor-
pi di sopra affittati senza il consenso lega-
le per iscritto del locante nel nome, il che av-
venendo, oltre che la sub locazione o altro
qualiasi atto di cessione o traslazione sarà

650

nullo o di nessun effetto, il conduttore suddetto
sarà tenuto ai danni, interessi e il locante
potrà, se lo voglia, in base a quel solo fatto,
sciogliere il presente contratto ed espellere non
solo il terzo traslatario, ma ben pure il suddetto
conduttore, e nel caso fin' in cui il locante nel
nome concedesse tale permesso in iscritto, il
sub conduttore o traslatario che sarà, oltre di
rimanere soggetto alle azioni e privilegi sui
frutti e tutti altri oggetti che la legge accorda
al locante, dovrà obbligarsi, come s'intenderà
obbligato per il solo fatto dell'accettazione della
sub locazione o traslazione di pagare, farla
e fermar rinunciando l'obbligazione del condut-
tore, l'estaglio del sub affitto direttamente
al locante nel nome, in conto del dare del
conduttore, sicché i sub conduttori o qua-
lunque altro traslatario del medesimo non
potranno in nessun modo liberarsi dall'art.
1584 del codice civile, né opporre con qualun-
que motivo ai sequestri e pignoramenti per
la riscossione dell'estaglio, se mai il locante fos-
se costretto a farne —
Art. Terzo: Il locante nel nome al principio
della presente locazione si obbliga di con-